

Doc. **XII**-*quinquies*
N. **76**

CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione Annuale di Oslo, Norvegia
(6-10 luglio 2010)

Risoluzione sul divieto della discriminazione per
motivi di orientamento sessuale o identità di genere

Trasmessa il 23 luglio 2010

**RISOLUZIONE SUL DIVIETO DELLA DISCRIMINAZIONE PER
MOTIVI DI ORIENTAMENTO SESSUALE O IDENTITÀ DI GENERE**

1. *Tenendo presente* che il diritto internazionale stabilisce che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali,

2. *Considerando* che questo principio non ammette eccezioni e comprende il diritto di esprimere liberamente il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere, che sono un elemento importante dell'integrità di una persona,

3. *Osservando comunque* che l'omofobia di Stato persiste e i diritti di libertà di espressione, libertà di riunione e gli altri diritti fondamentali sono negati alle persone lesbiche, gay, bisessuali o transessuali (LGBT) in alcuni Stati partecipanti dell'OSCE,

4. *Convinta* che l'OSCE abbia il dovere di lanciare un chiaro messaggio a favore del rispetto e della non discriminazione, affinché tutte le persone vivano in dignità in tutti i suoi Stati partecipanti, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere,

5. *Accoglie favorevolmente* il fatto che alcuni Stati abbiano adottato misure contro la discriminazione nei confronti delle persone LGTB,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

6. *Invita* gli Stati partecipanti a garantire che i diritti fondamentali delle per-

sone LGBT, quali la libertà d'espressione, la libertà di riunione e la libertà di associazione, siano rispettati conformemente alle norme internazionali sui diritti umani;

7. *Condanna* qualsiasi istigazione all'odio e ogni affermazione discriminatoria o offensiva nei confronti delle persone o dei gruppi LGBT;

8. *Invita* gli Stati partecipanti ad adottare leggi che vietano ogni forma di discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere;

9. *Inoltre invita* gli Stati partecipanti ad abrogare le leggi discriminatorie nei confronti delle persone LGBT, conformemente alle decisioni della Corte Europea dei Diritti umani;

10. *Invita* gli Stati partecipanti a firmare e ratificare il Protocollo N. 12 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, che stabilisce un divieto generale di discriminazione;

11. *Riconosce* la persecuzione dovuta all'orientamento sessuale o all'identità di genere di una persona come motivo per la concessione del diritto di asilo, in applicazione della Nota di orientamento dell'UNHCR per le richieste dei rifugiati, relativa all'orientamento sessuale e all'identità di genere, del 21 novembre 2008.